DA RESTITUIRE FIRMATO

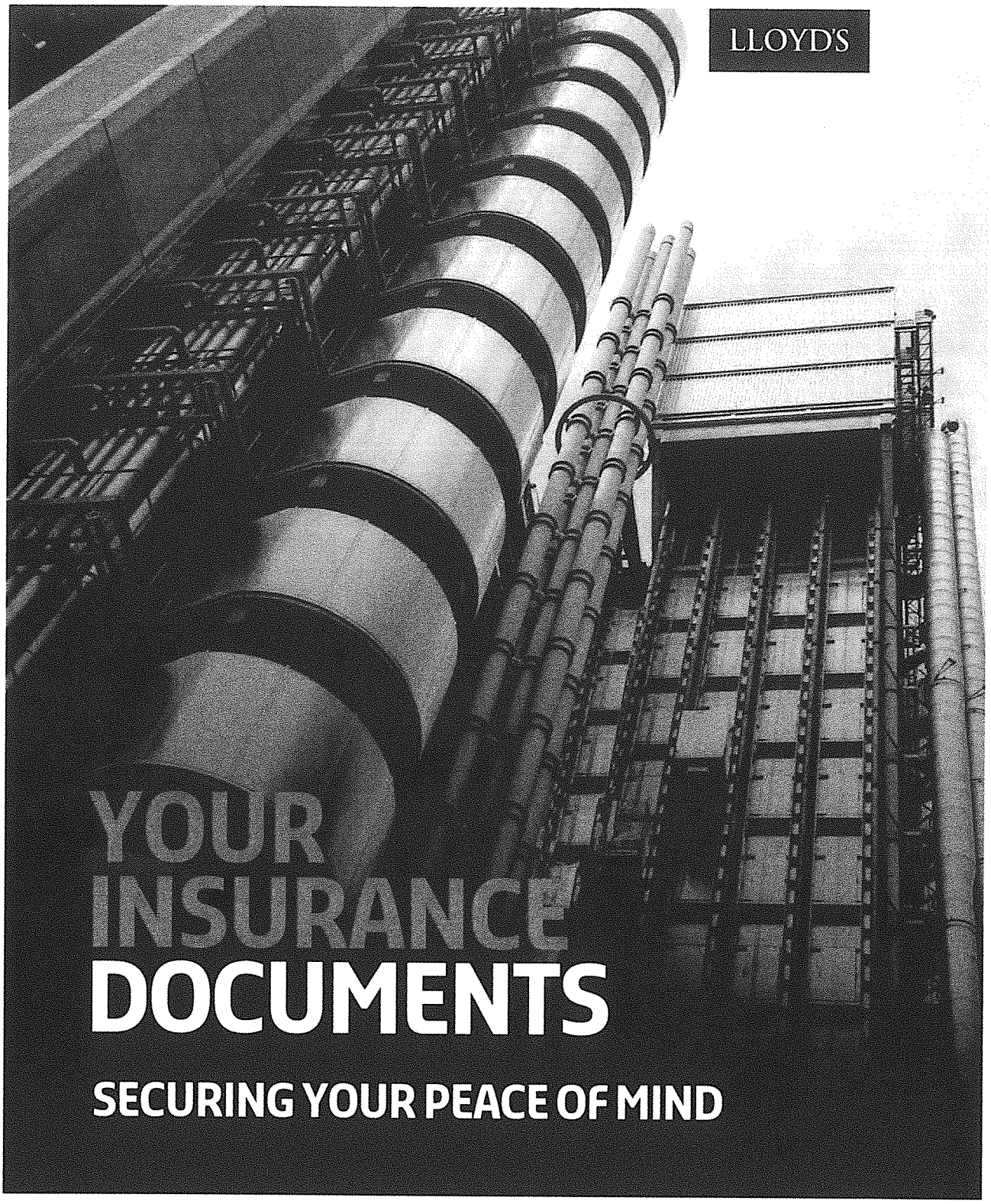

10497957T/Centro InfoSapienza - Università degli S...

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
http://www.ivass.it

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	N. Cover Note / Binder
14	110920 ESY	750 / RFI	12 ott 2016 / 19 - RARSP1600228

Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° **10497957T**

Tipo di assicurazione: **Aviazione**

UMR : B0750RARSP1600228

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

Centro InfoSapienza - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma (RM)
Italia

Codice Fiscale: 80209930587

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo):

dalle ore **24:00** del **06 luglio 2017** alle ore **24:00** del **06 luglio 2018**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto:

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:

vedi condizioni allegate.

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

vedi Scheda di Copertura

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
14,000 RC Aeromobili	586,05	0,00	586,05	43,95	630,00
TOTALE COMPLESSIVO	586,05	0,00	586,05	43,95	630,00

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il pagamento del premio al Broker nominato nella polizza ha effetto liberatorio esclusivamente se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
06/07/2017	586,05	0,00	586,05	43,95	630,00

10 luglio 2017

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Patrimonio e Servizi Economali
Il Direttore
Arch. Paola Di Biscaglia

Vittorio Scala

Data | **Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's** In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto | **L'Assicurato o il Contraente**

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n°35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente . . . . . .

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Satec Srl

Il pagamento del Premio per l'importo di . . . . . è stato fatto in mie mani in data . . . . . .

L'Incaricato . . . . . .

LLOYD'S

Polizza di assicurazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Contraente **Centro InfoSapienza – Università degli Studi di Roma La Sapienza**
(Partita I.V.A.) 80209930587
Domiciliato in Roma (RM) - Piazzale Aldo Moro, 5 c.a.p. 00185

Assicurato **Centro InfoSapienza – Università degli Studi di Roma La Sapienza**
(Partita I.V.A.) 80209930587
Domiciliato in Roma (RM) - Piazzale Aldo Moro, 5 c.a.p. 00185

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il Proprietario e l'Esercente del SAPR assicurato è:
Centro InfoSapienza – Università degli Studi di Roma La Sapienza

La Società prende atto che **dalle ore 24:00 del 06.07.2017 alle ore 24:00 del 06.07.2018**, viene incluso alle condizioni Generali, Particolari e Speciali della presente polizza il seguente SAPR:

CONDIZIONI SPECIALI OPERATIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	SI	NO
Condizione Speciale **A)** Assicurazione del corpo dell'apparecchio SAPR		X
Condizione Speciale **B)** Assicurazione della Responsabilità Civile	X	

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO

Dati identificativi SAPR	MTOM Kg.	tipo/modello apparecchio	anno costruzione	valore assicurato		Attività assicurate
				valuta	importo	
		SEZIONE NON				
		ASSICURATA				

A) INFORMAZIONI SUL PAYLOAD (ACCESSORI E CARICHI EXTRA APR)

Numero di serie	MTOM Kg.	Marca e modello	anno costruzione	valore assicurato		Descrizione
				valuta	importo	
		SEZIONE NON				
		ASSICURATA				

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Dati identificativi SAPR	**MTOM Kg.**	**tipo/modello apparecchio**	**Anno costruzione**	**Massimale assicurato**		**Attività assicurate**
				valuta		
W14JCG05050041	**3,2**	**DJI INSPIRE 1**	2015	EUR	**3.000.000,00**	Riprese Video **Operazioni specializzate non critiche** **Operazioni specializzate critiche**

Franchigia:	**EUR**	**250**
Estensione ai Rischi Guerra: SI☐ NO ☒		
vedi Appendice di estensione per la Responsabilità Civile ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio		

LLOYD'S

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- Sinistri subiti negli ultimi 3 anni:

Dati identificativi SAPR	Data del sinistro	Descrizione dell'evento	Stima del danno	
			Valuta	
		NESSUN SINISTRO DICHIARATO		

- Polizze annullate negli ultimi 3 anni — causa dell'annullamento

NESSUNA	

- **Informazioni sui Piloti:**

Nome e Cognome	Data di Nascita	Ore di pilotaggio ai comandi		
		totali	Su SAPR assicurato	annue
Claudio Napoleoni	06/09/1963	30	n.d.	n.d.

Informazioni sull'Operatore:	
Nome e cognome o ragione sociale	P.IVA
Centro InfoSapienza – Università degli Studi di Roma La Sapienza	80209930587
Indirizzo: Roma (RM) - Piazzale Aldo Moro, 5 c.a.p. 00185	

Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.	SI	NO
Condizione Speciale **A)** Assicurazione del corpo dell'apparecchio SAPR		**X**
Condizione Speciale **B)** Assicurazione della Responsabilità Civile		**X**

Limiti Territoriali (vedi Articolo 3 Condizioni Generali)
Paesi Membri dell'Unione Europea

LLOYD'S

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Limiti territoriali
Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
Art. 7 – Recesso dal contratto
Art. 8 – Imposte e tasse
Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

CONDIZIONE SPECIALE A)
ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR

Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Pagamento del premio
Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
Art. 5 – Misure di sicurezza
Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR
Art. 7 – Facoltà di ispezione
Art. 8 – Avviso di sinistro
Art. 9 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 10 – Intervento della Società
Art. 11 – Accertamento del danno
Art. 12 – Indennizzo e spese rimborsabili
Art. 13 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
Art. 14 – Esclusione dell'abbandono
Art. 15 – Franchigie e deduzioni
Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo
Art. 17 – Surrogazione

CONDIZIONE SPECIALE B)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
Art. 3 – Danni esclusi
Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
Art. 5 – Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 7 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Art. 9 – Certificato di assicurazione
Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati
Art. 11 – Rivalsa verso l'Assicurato

Art. 12 – Franchigie e deduzioni

LLOYD'S

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :" mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi"
2. **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)** sistema aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo", non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto" insieme al relativo Payload se specificato all'atto della stipula della polizza
3. **Payload**: tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
4. **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. **Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione.
6. **Corpo**: l'apparecchio come sopra definito.
7. **Franchigia**: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
8. **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
9. **Perdita totale**: il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
10. **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
11. **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro.
12. **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
13. **Società**: l'Impresa assicuratrice.
14. **Volo**: il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

LLOYD'S

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con aeromobili APR, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – Danni esclusi
2.1 La Società non risponde:
I) dei danni causati da:

- **a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;**
- **b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;**

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- **a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;**
- **b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;**
- **c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;**
- **d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;**
- **e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;**
- **f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;**
- **g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;**

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

Art. 3 – Limiti Territoriali
L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso dal contratto
Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 8 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

LLOYD'S

CONDIZIONI SPECIALI

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR

Art. 1 – Descrizione del rischio
Sono a carico della Società:

I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio SAPR assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;

II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio SAPR non rilevabile con la dovuta diligenza, **con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;**

Art. 2 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

a) **derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;**
b) **consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio SAPR conseguenti ad un sinistro;**
c) **occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al SAPR cui tali equipaggiamenti sono connessi;**
d) **causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;**
e) **causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del SAPR;**
f) **causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio SAPR o nelle adiacenze di questo;**
g) **causati da impiego dell'apparecchio SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;**
h) **causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio SAPR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio SAPR, salvo il caso di emergenza;**
i) **causati da impiego dell'apparecchio SAPR a scopo illecito;**
j) **causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio SAPR con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;**
k) **causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio SAPR;**
l) **causati da trasporto dell'apparecchio SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.**
m) **causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del SAPR come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dal regolamento ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto".**
n) **derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del SAPR e/o del suo payload.**

Art. 3 – Pagamento del premio
In caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

LLOYD'S

Art. 5 - Misure di sicurezza
L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio SAPR assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR
A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio SAPR prescritti da leggi e regolamenti.

Art. 7 – Facoltà di ispezione
L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio SAPR assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

Art. 8 - Avviso di sinistro
8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio SAPR.
8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e **dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio SAPR si trova**.

Art. 9 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
9.2 **L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:**
a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio SAPR sinistrato ; a meno che tale riparazione non sia effettuata
b) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio SAPR ove necessario.

Art. 10 - Intervento della Società
10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, **ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.**
10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 11 - Accertamento del danno
11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.
11.2 Prima di detto accertamento **non è consentita la rimozione dell'apparecchio SAPR senza autorizzazione della Società.** Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio SAPR debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio SAPR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.**

Art. 12 - Indennizzo e spese rimborsabili
12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). **Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.**

LLOYD'S

12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

12.3 **La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.**

Art. 13 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio SAPR o ad uno degli apparecchi SAPR assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 14 - Esclusione dell'abbandono

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio SAPR alla Società.

Art. 15 - Franchigie e deduzioni

15.1 **L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.**

15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

16.1 **L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.**

16.2 **Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.**

16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società **ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.**

16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio SAPR perduto con un altro apparecchio SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

16.5 **La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio SAPR colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.**

Art. 17 - Surrogazione

Fatta salva l'eventuale rinunzia indicata in Frontespizio, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

LLOYD'S

Art. 1 – Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
   - morte e lesioni personali;
   - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio

5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.

5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

6.2 **La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.**

6.3 **L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.**

Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 **Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 9 – Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.
La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato **esclusivamente** per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 12 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto di una franchigia di EUR 250,00 , ciascun danno.

LLOYD'S

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto assicurativo è affidata al broker **Aon S.p.A. | Divisione Enti Pubblici , Via Cristoforo Colombo 149 | 00147 Roma (RM)**
Conseguentemente tutti i rapporti inerenti al presente contratto, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker su richiamato, che provvederà a trattare con la Società.

Emesso in 3 esemplari

Roma li, 10/07/2017

IL CONTRAENTE

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Patrimonio e Servizi Economali
Il Direttore
Arch. Paola Di Biscegli

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)
Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto)
Art. 4 Condizioni Speciali, Sez. A (Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR)
Clausola responsabilità disgiunta LMA5096

IL CONTRAENTE

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Patrimonio e Servizi Economali
Il Direttore
Arch. Paola Di Biscegli

QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHI : MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

SATEC

Coverholder at LLOYD'S

■ CONTRAENTE (DATI OBBLIGATORI)

Ragione Sociale (se persona giuridica):	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Cognome e Nome (se persona fisica):	
Indirizzo P.le/Via: ALDO MORO	N°.: 5
Città : ROMA	*C.A.P. :* 00185 *Provincia :* RM
Codice Fiscale / Partita IVA :	IT 02133771002

■ PROPRIETARIO DEL MEZZO AEREO A PILOTAGGIO REMOTO (DATI OBBLIGATORI)

Ragione Sociale (se persona giuridica):	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA
Cognome e Nome (se persona fisica):	
Indirizzo P.le/Via: ALDO MORO	N°.: 5
Città : ROMA	*C.A.P. :* 00185 *Provincia :* RM
Codice Fiscale / Partita IVA :	IT 02133771002

■ OPERATORE SAPR (DATI OBBLIGATORI)

Cognome e Nome (o Ragione Sociale) :	CENTRO INFOSAPIENZA
Riferimento ENAC :	APR 7303
Data di nascita (se persona fisica):	
Indirizzo *Via :* DEI PIENI	N°.: 37
Città : ROMA	*C.A.P. :* 00185 *Provincia :* RM
Codice Fiscale / Partita IVA :	
Qualifiche ottenute come da *Sezione IV Regolamento ENAC* (addestramento al volo)	
☒ SI ☐ NO	
Struttura organizzativa come da *art. 8 Regolamento ENAC* (APR < 25 Kg) e come da *Sezione III Regolamento ENAC* (APR ≥ 25 Kg)	☒ SI ☐ NO
L'operatore ha redatto "Manuale delle operazioni" come da *art. 11.3* (APR < 25 Kg) e *art. 18.e Regolamento ENAC* (APR 25 ≥ Kg) - allegare copia se possibile	☒ SI ☐ NO

QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHI : MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Coverholder at LLOYD'S

■ MEZZO APR (REPLICARE QUESTA PAGINA PER ULTERIORI MEZZI APR)

Tipo di APR	☐ Ala Fissa ☐ Ala rotante Numero di rotori : 4
Identificazione (registro ENAC o Identificazione SAPR come da *art. 8.1* e art.14 del *Regolamento ENAC*) (DATI OBBLIGATORI)	
Costruttore: DJI - AEROVISION	Anno di costruzione:
Modello: DJI INSPIRE 1	Numero di serie/identificativo : CONTROLLER: W14JCG050050041 GGAV4X INSPIRE
Peso Massimo al decollo (Kg): 3,2	Peso del solo *Payload* (Kg): /
Sistema di propulsione : ELICA	Autonomia: 20 MIN
Presenza di dispositivi per la terminazione del volo, su attivazione automatica o manuale, che consentano un atterraggio di emergenza o rientro alla base in condizioni di sicurezza	☒ SI ☐ NO
Descrizione del dispositivo: DJI INSPIRE CON GIMBAL 2 VIDEOCAMERA	
Certificato di inoffensività (art. 12 *Regolamento ENAC*)	☐ SI ☒ NO
Chi effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria dell' APR ?	
☒ Il pilota stesso	
☒ La stessa azienda Costruttrice (o suo ente autorizzato) esegue la manutenzione ordinaria	
☐ Operatore (specificare eventuale attestato conseguito presso il Costruttore o altro ente da questo autorizzato)	
Note Attestato:	
Destinazione d'uso APR	
☒ Riprese televisive	☐ Mappatura del territori
☐ Riprese cinematografiche	☐ Videosorveglianza / Pattugliamento aree
☐ Rilevamento ottico/termico	☐ Ispezione e valutazione di infrastrutture
☐ Monitoraggio ambientale	☐ Controllo tecnico di fabbricati con camera IR
☐ Rilievi fotogrammetrici	☐ Scuola di pilotaggio APR
Altro (specificare) : RIPRESE VIDEO	

2

QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHI : MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Coverholder at LLOYD'S

■ PILOTA SAPR _#1

Cognome e Nome :	NAPOLEONI CLAUDIO
Data di nascita :	06 - 09 - 1963
Attestato o Licenza ottenuti in conformità agli *art. 21* e *art. 22* del Regolamento ENAC	☒ SI ☐ NO
Numero di ore volo maturate alla data del presente documento :	30

■ PILOTA SAPR _#2

Cognome e Nome :	
Data di nascita :	
Attestato o Licenza ottenuti in conformità agli *art. 21* e *art. 22* del Regolamento ENAC	☐ SI ☐ NO
Numero di ore volo maturate alla data del presente documento :	

■ IMPIEGO SAPR

Impieghi operativi (come specificato dal Regolamento ENAC)	
☒ *Operazioni specializzate non critiche* (art. 9).	
☐ *Operazioni specializzate critiche* (art. 10)	
☐ *Attività sperimentale* (art. 11.5)	
☐ *Ricerca e Sviluppo.* E' necessaria autorizzazione rilasciata da ENAC (ex art. 8.10)	
Numero massimo di ore d'uso previsto per anno	
☐ più di 50 ore annue	☒ meno di 50 ore annue
Limiti Geografici	
☒ Italia	
☐ Unione Europea	
☐ Paesi Extra U.E. (specificare) :	

QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHI : MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Coverholder at LLOYD'S

RICHIESTE ASSICURATIVE

Sezione *Responsabilità Civile*
Massimale assicurato :
☐ EUR 1.000.000,00 (massimale minimo obbligatorio)
☐ EUR 1.500.000,00
☐ EUR 3.000.000,00
☐ Altro (specificare) : EUR
Coperture *accessorie* (compilare solo se interessati)
☐ Rischio Guerra/Terrorismo ☐ RC Committente
☐ Deroga qualifica Terzi

Sezione *Corpi* (compilare solo se interessati)

Valore corpo mezzo APR

Payload	Produttore	Modello	N° serie / Matricola	Valore EUR
1				
2				

Coperture *accessorie* (compilare solo se interessati)

☐ Rischio Eventi Socio/Politici ☒ Furto mezzo APR

DICHIARAZIONI

L'Assicurato, l'Operatore ed i Piloti dell' APR

☒ non ha/hanno mai subito sinistri

☐ ha/hanno subito i seguenti sinistri (elencare data dell'avvenimento, dettaglio del tipo di danno subito e causa, importo risarcito o importo delle riparazioni effettuate)

1 —	
2 —	

Precedenti Assicurativi:

Prendo atto che le dichiarazioni da me fatte all'interno del presente questionario formeranno parte integrante del contratto che andrò a stipulare. Sono consapevole che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio, le stesse possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Data : 31/5/2017

IL CONTRAENTE/DICHIARANTE
(*Nome, Cognome e Firma*)

ASSICURATORI

LLOYD'S

LLOYD'S 100,0000 %

Sindacati dei Lloyd's: Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:
26,83% CCL3010
26,83% AUW609
26,83% TAL1183
19,51% TRV5000

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilitá di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilitá che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilitá sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilitá assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilitá nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'nsieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalitá dei membri del Sindacato stesso). La responsabilitá di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilitá di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identitá di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entitá della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.
Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,
ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];
b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo
Data

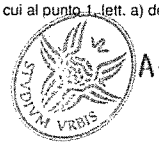

L'interessato
Arch. Paola D. Bisceglie
Nome e Cognome leggibili

Firma

c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo
Data

L'interessato
Arch. Paola D. Bisceglie
Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

[1] Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy
Tel +39 02 637 888 1 Fax +39 02 637 888 50

www.lloyds.com